

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO	DATA
	178	09-12-2020
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE CON ANCILAB (SOCIETA' SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ANCI LOMBADIA) PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI DOTE COMUNE		

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SI DÀ ATTO CHE, AI SENSI DELL'ART. 73 DL 17/03/2020 N. 18 E SUCCESSIVI, E DEL DECRETO SINDACALE N. 5 DEL 23/03/2020, LA SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE SI È TENUTA IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA TRAMITE PIATTAFORMA WEBEX, IL GIORNO **09/12/2020** ALLE ORE **18.00**.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
COLOMBO ROBERTO	X			MERAVIGLIA FRANCA	X		
MODICA MATTEO	X			SPIRITO DAVIDE	X		
AUTERI GIUSEPPINA	X			ZAMBON EDOARDO	X		

TOTALE PRESENTI 6

TOTALE ASSENTI 0

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO ROBERTO COLOMBO ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 178 DEL 09/12/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE CON ANCILAB (Società soggetta a direzione e coordinamento di ANCI LOMBARDIA) PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI DOTE COMUNE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge Regionale 28 settembre 2006, n.22 "Il mercato del lavoro in Lombardia";

Vista la Legge Regionale 6 agosto 2007, n.19 "Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018 "Indirizzi regionali in materia di tirocini."

Visto il protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia ed Anci Lombardia per la realizzazione del Programma DoteComune 2019;

Visto l'Accordo di Regolamentazione per avviso straordinario DoteComune, allegato, a cui il nostro Ente ha aderito in data 17/11/2020 ;

Vista la Convenzione, allegata, per la realizzazione di DoteComune, programma formativo di tirocinio per disoccupati residenti in Lombardia di età uguale o superiore a 18 anni;

Valutate condivisibili le finalità che sottendono la realizzazione dei progetti di DoteComune quali opportunità per la nostra comunità e per le persone in cerca di impiego, di porsi al servizio dei cittadini all'interno dei vari settori del Comune consentendo loro un'occasione di formazione e di inserimento in attività di pubblica utilità propedeutiche al mondo del lavoro;

Considerato che il Comune risulta Ente associato ad ANCI Lombardia, che si avvale di ANCILAB, Società soggetta a sua direzione e coordinamento, con funzioni di gestore del programma di DoteComune e dei relativi servizi presso le amministrazioni comunali ospitanti;

Vista la nota del 12/10/2020 in cui ANCI Lombardia comunicava che probabilmente il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale terminerà il lavoro di valutazione dei progetti di Servizio Civile presentati a maggio 2020, tra fine ottobre e inizio novembre e che ciò implica che il bando di selezione rivolto ai giovani sarà pubblicato successivamente e di conseguenza i volontari non arriveranno nelle sedi prima di aprile 2021;

Considerato che il territorio del Comune dispone di n° 1 sede locale per lo svolgimento del progetto di DoteComune;

Dato atto che il tirocinante di DoteComune verrà destinato all'Area Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali;

Acquisito il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, riportato in allegato;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata Convenzione per la realizzazione di n. 1 progetto di Dote Comune, programma formativo tirocinio per disoccupati residenti in Lombardia di età ugual o superiore a 18 anni da impiegarsi presso l'Area Cultura, Comunicazione e Servizi Sociali.
2. Di demandare al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, l'adozione degli atti necessari e conseguenti l'adozione della presente deliberazione.

Con successiva votazione unanime il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

All.:

- Convenzione
- Accordo di regolamentazione DoteComune
- Pareri D.Lgs n. 267/00



COMUNE DI CANEGRATE
PROVINCIA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 – Tel. (0331) 463811 – Telefax (0331) 401535 – Cod.fisc. e part.IVA 00835500158
www.canegrate.org - info@canegrate.org

AREA CULTURA E POLITICHE SOCIALI

Parere preventivo art. 49, art. 147 bis comma 1 e art. 153 comma 5° - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Allegato alla deliberazione n. 178 assunta in data - 9 DIC. 2020

GIUNTA COMUNALE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE CON ANCILAB (Società soggetta a direzione e coordinamento di ANCI LOMBARDIA) PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI DOTECOMUNE.

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Li,



IL RESPONSABILE
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE
E POLITICHE SOCIALI
Dott. Gian Piero Colombo

DOTECOMUNE
ACCORDO DI REGOLAMENTAZIONE

Visto il protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia relativo al programma DoteComune 2019 (Allegato 1) e la normativa regionale vigente in materia di tirocini (D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018) gli Enti sottoscrittori si impegnano a rispettare le regole di seguito presentate.

Art. 1 – DoteComune

DoteComune è un programma, che prevede tirocini negli Enti Locali rivolto a disoccupati ai sensi del D.lgs 150/2015 e dell'art. 4 co. 15 quater del DL 4/2019 come convertito dalla legge 26/2019, di età uguale o superiore ai 18 anni e residenti in Regione Lombardia.

a) Non possono accedere al suddetto Programma: i soggetti titolari di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata; i soggetti occupati che siano impossibilitati a partecipare alle attività formative e a garantire la presenza quotidiana nella sede operativa per lo svolgimento di 4 ore di attività come previsto dai progetti di tirocinio.

b) Compatibilmente con quanto previsto al punto precedente, possono partecipare al Programma i soggetti percettori di ammortizzatori sociali (NASPI e altre indennità)

Possono essere altresì destinatari di iniziative coerenti con il presente programma anche i percettori di reddito di cittadinanza secondo le modalità di cui al 6.1.

Per il tirocinante è prevista:

- una attestazione da parte dell'Ente Promotore di svolgimento del tirocinio in caso di partecipazione al 70% della durata complessiva del progetto;
- la certificazione delle competenze eventualmente acquisite, con riferimento al QRSP (Quadro Regionale degli Standard Professionali) della Regione Lombardia, rilasciata dall'Ente Promotore in caso di partecipazione del 75% delle ore di formazione d'aula e comunque del 70% della durata complessiva del progetto (ore tirocinio più ore aula) e a seguito del superamento di una prova d'esame finale.

La sottoscrizione della convenzione collettiva di tirocinio extracurricolare attiva il "Programma DoteComune", gestito dall'Ente Promotore AnciLab, come previsto dal protocollo d'Intesa per il



programma DoteComune 2019 tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia. L'Ente Promotore ha i seguenti compiti:

- svolgimento di tutte le attività richieste all'Ente Promotore dalla normativa regionale relativa ai tirocini extracurricolari;
- progettazione del tirocinio personalizzato;
- erogazione dell'attività di formazione d'aula, compresa la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assistenza all'Ente Locale per la gestione del tirocinio;
- monitoraggio del progetto;
- fornitura del sistema informativo on-line per la selezione dei candidati e la gestione del tirocinio;
- certificazione delle competenze secondo il QRSP di Regione Lombardia;
- apertura di una posizione INAIL e di una copertura INAIL per ogni partecipante;
- sottoscrizione di un'assicurazione infortuni e RC verso terzi e spese mediche per infortunio in favore di ogni tirocinante coinvolto nel tirocinio DoteComune;
- erogazione dell'indennità ad ogni tirocinante con emissione dei relativi cedolini e Certificazione Unica;
- eventuale stipula del Patto di Servizio Personalizzato con i candidati selezionati, se rientranti nelle previsioni di cui all'art. 19 del citato D.lgs 150/2015.

L'Ente Ospitante si impegna a coprire le spese previste per la realizzazione di DoteComune e sostenute dall'Ente Promotore entro l'avvio di tutte le attività previste dal programma.

Art. 2 - Avviso

ANCI Lombardia pubblica l'Avviso straordinario contenente l'elenco degli Enti ospitanti che hanno aderito a DoteComune e i requisiti richiesti ai partecipanti.

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono inoltrare all'Ente Ospitante nel quale intendono realizzare DoteComune, o all'Ente Promotore, la domanda di partecipazione entro i termini indicati sull'Avviso. La richiesta deve essere redatta utilizzando il format di domanda allegato all'Avviso, disponibile presso gli Enti Ospitanti e scaricabile dal sito www.dotecomune.it.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista e richiesta nell'Avviso.



Qualora, entro la data di scadenza dell'Avviso, il numero delle domande pervenute presso l'Ente Ospitante risulti pari o inferiore al numero delle posizioni disponibili presso lo stesso, è facoltà dell'Ente Promotore, su richiesta dell'Ente Ospitante, riproporre le posizioni nell'Avviso successivo. Tale decisione deve essere comunicata ai candidati dall'Ente Ospitante.

Art. 3 – Assegnazione

Le posizioni disponibili sono aggiudicate sulla base della verifica dei requisiti posseduti dai candidati, dell'attinenza di titoli di studio ed esperienze, degli esiti dei colloqui individuali effettuati dall'Ente Ospitante, in collaborazione con l'Ente Promotore. In caso di parità di punteggio tra più candidati, la posizione disponibile viene assegnata al candidato più giovane. L'esito dei colloqui viene notificato secondo modalità stabilite dall'Ente Ospitante ed è subordinato alla verifica e validazione delle graduatorie da parte dell'Ente Promotore.

Art. 4 - Progetto formativo individuale

Per ciascun/a assegnatario/a è obbligatorio predisporre il progetto formativo individuale, come previsto dagli indirizzi regionali vigenti e degli standard formativi regionali del QRSP della Regione Lombardia, condiviso tra Ente Ospitante e Ente Promotore.



Art. 5 - Durata e fasi avviso straordinario

I tirocini dell'avviso straordinario di DoteComune possono avere una durata di tre o quattro mesi.

A seconda della durata complessiva, la ripartizione del monte ore nei diversi profili è indicata dalla tabella che segue:

ATTIVITA'	PROFILO 3 mesi	PROFILO 4 mesi
Formazione	18 ore	24 ore
Tirocinio	240 ore	320 ore
TOTALE	258 ore	344 ore

Art. 6 – Rinnovo

Su richiesta specifica e motivata dell'Ente Ospitante, accompagnata da consenso scritto dell'assegnataria/o, i tirocini possono essere prolungati fino al raggiungimento del limite massimo di dodici mesi, previa verifica della possibilità da parte dell'Ente Promotore e con integrazione economica da parte dell'Ente Ospitante e secondo le scadenze stabilite e comunicate dall'Ente Promotore. Si precisa che, come previsto dagli indirizzi regionali in materia di tirocini, per le eventuali proroghe è necessario prevedere l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4 se si raggiunge la durata complessiva di 9 o 12 mesi.

Art. 7 - Sistema informativo

L'Ente Promotore mette a disposizione dell'Ente Ospitante un sistema informativo on-line dove è obbligatorio inserire tutte le informazioni relative ai candidati e alla gestione del successivo tirocinio di ogni assegnataria/o.

Attraverso il sistema informativo il tutor dell'Ente ospitante, o il tirocinante, deve rendicontare le ore e le attività svolte da ogni tirocinante con una cadenza almeno settimanale.



Art. 8 – Modalità di svolgimento delle attività formative

L'Ente Promotore, coerentemente alle competenze rilevate all'interno del progetto formativo individuale, stabilisce tipologie e date di svolgimento della formazione.

Art. 9 – Doveri degli assegnatari e degli enti

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio tutte le attività sono seguite e verificate da un tutor designato dall'Ente Promotore e da un tutor dell'Ente Ospitante.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'assegnatario/a è tenuto/a a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza (anche al termine del tirocinio) per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a persone, processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- svolgere le attività di tirocinio e di formazione secondo gli orari e le modalità indicate dal tutor dell'Ente Ospitante e dell'Ente Promotore.

Le ore di tirocinio previste devono concludersi entro i termini di scadenza indicati.

L'Ente Ospitante si impegna a far svolgere all'assegnatario/a esclusivamente le attività previste dal progetto e a monitorare l'effettiva partecipazione del tirocinante alla formazione.

In caso di comportamenti giudicati non idonei con le finalità del tirocinio, è facoltà dell'Ente Promotore, su richiesta motivata dell'Ente Ospitante, di sospendere e/o escludere l'assegnatario/a. La mancata partecipazione alle attività di tirocinio e di formazione può comportare l'esclusione dal tirocinio.

La comunicazione dell'esclusione avverrà a mezzo lettera raccomandata da parte dell'Ente Ospitante dopo accordi con l'Ente Promotore.



L'assegnatario/a che intende recedere dal tirocinio prima della scadenza deve comunicare tale intenzione all'Ente Promotore e all'Ente Ospitante con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo.

L'esclusione da parte dell'Ente Promotore o il ritiro da parte dell'assegnatario comportano la sospensione di tutti i benefici connessi allo svolgimento del tirocinio.

In caso di mancato rispetto degli impegni connessi alla realizzazione del tirocinio da parte dell'Ente Ospitante, l'Ente Promotore può sospendere e/o concludere anticipatamente il tirocinio, tramite comunicazione scritta da inviare ad assegnatari, ai tutor e all'Ente Ospitante.

Art. 10 – Assicurazione

L'Ente Promotore assicura gli assegnatari contro gli infortuni, per morte, nonché per la responsabilità civile presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente all'Ente Promotore per gli adempimenti del caso.

Art. 11 – Sospensione del tirocinio

Il tirocinio può essere sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio per una durata pari o superiore a 30 giorni solari, oppure per chiusure formalizzate dell'Ente Ospitante (della durata di almeno 15 giorni solari). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Art. 12 - Guida di automezzi

Tutti gli/le assegnatari/e di DoteComune possono essere autorizzati dal tutor ad utilizzare, qualora il progetto di tirocinio lo richiedesse, gli automezzi a disposizione dell'Ente Ospitante.

Nell'uso di tali mezzi l'assegnatario/a dovrà osservare prudenza e il totale rispetto delle norme del Codice della Strada. Eventuali contravvenzioni elevate durante l'utilizzo dell'automezzo saranno a



carico dell'assegnatario/a. La copertura assicurativa dei rischi connessi alla guida dell'automezzo (infortuni del conducente e responsabilità civile verso terzi) è a carico dell'Ente Ospitante.

L'uso dei mezzi propri da parte del tirocinante è autorizzato solo per il tragitto casa-Ente Ospitante e viceversa.

Art. 13 - Sostegno per la partecipazione al tirocinio

Il contributo dell'assegnatario/a per la partecipazione è pari a 300,00 Euro per ogni mese di tirocinio secondo le modalità previste dalle linee guida regionali vigenti in materia di tirocini. L'indennità di partecipazione di 300,00 Euro mensili è corrisposta anche ai soggetti percettori di forme di sostegno al reddito. Gli stessi indirizzi regionali prevedono che, qualora l'attività di tirocinio implichi un impegno giornaliero superiore a 5 ore, l'Ente Ospitante deve corrispondere il buono pasto o l'erogazione del servizio mensa a favore del tirocinante.

Il contributo all'assegnatario/a sarà liquidata dall'Ente Promotore tramite bonifico bancario, trimestralmente per tirocini di durata 3 mesi, bimestralmente per tirocini della durata di 4 mesi e sarà erogato entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre/bimestre. Per la liquidazione della quota spettante al tirocinante, l'Ente Ospitante deve comunicare mensilmente all'Ente Promotore l'approvazione delle ore inserite nel sistema informativo.

Al momento dell'avvio del percorso formativo, l'assegnatario/a deve segnalare all'Ente Promotore l'IBAN su cui effettuare i pagamenti. Il conto corrente deve essere intestato o cointestato all'assegnatario/a.

Le spese strumentali connesse alla realizzazione di tutte le fasi del programma DoteComune sono a carico dell'Ente Ospitante. Nessun onere economico deve essere messo a carico dell'assegnatario/a per lo svolgimento delle attività connesse a DoteComune.



Art. 14 – Informativa sul trattamento dei dati

In applicazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito "RGPD") ANCI Lombardia le fornisce le seguenti informazioni.

a) ANCI Lombardia agisce in qualità di Titolare, con Ancilab srl, del trattamento dei dati del sottoscrittore e degli assegnatari.

ANCI Lombardia via Rovello, 2 – 20121 Milano Tel. 02.72629640

Ancilab srl via Rovello, 2 – 20121 Milano Tel. 02.72629640 Mail info@dotecomune.it

Data Protection Officer è Andrea Ottonello dpo@ancilab.it

b) I Titolari tratteranno i dati del sottoscrittore per le esclusive finalità di adesione al programma DoteComune, nel rispetto delle disposizioni regionali e nazionali vigenti.

c) I Titolari potranno comunicare i dati personali del sottoscrittore alle seguenti categorie di destinatari, nel rispetto delle finalità precedentemente indicate:

Regione Lombardia – DG Istruzione, formazione e lavoro

d) L'eventuale trasferimento di dati personali del candidato a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale avviene nel rispetto delle garanzie previste dall'art 46 del Regolamento RGPD.

e) I dati personali del sottoscrittore saranno conservati per il periodo definito dalle disposizioni vigenti in materia di conservazione documentale e in riferimento ai termini per lo svolgimento delle attività di controllo.

f) Il sottoscrittore ha il diritto di richiedere ai Titolari del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del loro trattamento o di opporsi al loro trattamento; il sottoscrittore può inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano.

g) Per i trattamenti dei propri dati personali per i quali abbia espresso il consenso, il sottoscrittore ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

h) Al sottoscrittore è riconosciuto il diritto di proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante della Privacy in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 77 del RGPD.



i) La comunicazione ai Titolari dei propri dati personali da parte del sottoscrittore è un requisito necessario per la conclusione del presente Accordo; la mancata comunicazione impedisce il perfezionamento del presente Accordo e l'adesione dell'Ente al programma DoteComune.

j) I dati personali del sottoscrittore non sono sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

0

Dott.ssa Onelia Rivolta

Ad Anci Lombardia - Milano
Ufficio DoteComune
info@dotecomune.it

**Autodichiarazione (articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) -
Adesione all'Accordo di Regolamentazione
per avviso straordinario DoteComune**

Il sottoscrittoCOLOMBO GIAN PIERO.....

Referente dell'EnteCOMUNE DI CANEGRÀTE.....

Tel.....0331463857.....

e-mail:sociali@comune.canegrate.mi.it.....

VISTI

- Il protocollo d'Intesa 2019 tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia (Allegato 1).
- L'Accordo di Regolamentazione per avviso straordinario DoteComune (Allegato 2).
- La D.G.R. n° 7763 del 17 gennaio 2018 ad oggetto "Indirizzi regionali in materia di tirocini".

CONSIDERATI

Gli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Che l'Ente suddetto rispetta la normativa regionale in materia di tirocini.

ADERISCE

Al progetto DoteComune.

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 contenuta nell'art. 14 dell'Accordo di cui la presente Adesione costituisce l'allegato n. 2.

Con la sottoscrizione della presente Adesione esprimo il consenso ai titolari per effettuare la raccolta ed il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate al punto c) della citata Informativa

Data...17/11/2020...

IL RESPONSABILE AREA CULTURA E POLITICHE SOCIALI



Dott. Gian Piero Colombo

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE 2020 Dote Comune Comune di Canegrate

(ai sensi della DGR n. 7763 del 17.01.2018 e del DDS n. 6286 del 07.05.2018)

TRA

SOGGETTO PROMOTORE:

ANCILAB - Società soggetta a direzione e coordinamento di ANCI Lombardia

Con sede legale in via Rovello, 2

CAP 20121 Comune MILANO Provincia MI

Codice fiscale: 12790690155 Partita I.V.A.: 12790690155

Rappresentato da: **Dott. Pietro Maria Sekules** nella sua qualità di **Amministratore Unico**

Nato il 04/05/1959 a CAP: 00100 Comune: ROMA Provincia: ROMA

E

SOGGETTO OSPITANTE:

COMUNE DI CANEGRATE

Con sede legale in **VIA MANZONI, 1**

CAP.....**20039**.....Comune.....**CANEGRATE**.....Provincia.....**MI**.....

Codice fiscale:**00835500158**.....Partita I.V.A.:**00835500158**.....

Rappresentato da (rappresentante legale o suo delegato): **Sindaco Pro-tempore ROBERTO COLOMBO**

Nato/a il **11/02/1954**...a ...**Canegrate**

CAP...**20039**.....Comune.....**CANEGRATE**.....Provincia.....**MI**.....

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763:

1. I soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurricolari in Regione Lombardia sono i seguenti:

- Istituzioni scolastiche;
- Fondazioni ITS;
- Istituzioni Universitarie, comprese le AFAM;
- Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla L.R. n. 19/2007;

- Centri per l'Impiego;
 - Accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alla L.R. n. 22/2006;
 - Autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla L.R. n. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella D.G.R. del 18 aprile 2007 n. 4561;
 - Comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.
2. Per l'attivazione di tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l'Impiego.
3. Per l'attivazione di tirocini in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono i seguenti:
- Istituzioni scolastiche, Fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM.
 - Centri per l'Impiego.
4. Per l'attivazione di tirocini nell'ambito di programmi di rilevanza nazionale approvati in accordo con Regione Lombardia i soggetti abilitati, in aggiunta ai soggetti promotori di cui al precedente punto 1, sono:
- Autorizzati all'intermediazione da ANPAL ai sensi del d.lgs. n. 276/2003;
 - Accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. n. 150/2015;
 - Enti "in house" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di ANPAL, nonché di altri Ministeri.

CONSIDERATO

Il protocollo d'intesa relativo al programma DoteComune 2019 tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia che individua, per l'espletamento delle attività previste dal programma DoteComune, AnciLab (ente strumentale e soggetto a direzione e coordinamento di ANCI Lombardia, inserito nell'Albo Regionale degli operatori accreditati per i servizi al lavoro e per i servizi di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia).

RICHIAMATO

L'articolo 6 "Impegni di ANCI Lombardia e del soggetto promotore AnciLab" del suddetto protocollo che definisce AnciLab come soggetto promotore del Programma "DoteComune" con le funzioni di gestore curando i servizi relativi alla DoteComune presso le amministrazioni comunali ospitanti secondo la procedura stabilita dall'accREDITAMENTO per quanto riferito all'utilizzo delle sedi.

VISTA

L'adesione dell'Ente ospitante all'Accordo di Regolamentazione DoteComune

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante COMUNE DI CANEGRATE..... si impegna ad accogliere presso le sue strutture:

i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante"

per lo svolgimento di un tirocinio extracurricolare ("formativo, di orientamento" e di "inserimento/reinserimento lavorativo") su proposta del soggetto promotore *ANCILAB - Società soggetta a direzione e coordinamento di ANCI Lombardia.*

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurricolari (non estivi) la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello BQF pari o superiore al 4°.
3. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall'art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
4. Nell'ambito della presente Convenzione possono essere attivati tirocini anche presso soggetti ospitanti multilocalizzati, i quali possono scegliere di adottare la normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di piano formativo individuale di riferimento è quello

predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, della redazione del Dossier Individuale e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

1. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 3.8 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che

1.1. Il soggetto promotore si farà carico della corresponsione dell'indennità.

1.2.

L'inden

nità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel Progetto Formativo Individuale.

- Viene corrisposta un'indennità di partecipazione forfettaria di € 300,00 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, in quanto il tirocinio è svolto presso una Pubblica Amministrazione.

L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando l'importo minimo di 300 euro mensili.

Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore;
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.
3. L'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dal soggetto promotore (a questo delegato dal soggetto ospitante con la presente Convenzione).

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
- formazione generale;
 - formazione specifica.
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà inizio fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe. Qualora le richieste dei Comuni lo rendessero necessario, la durata del Programma DoteComune e della presente convenzione sarà estesa, fino all'eventuale attivazione del Protocollo di DoteComune successivo.

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.



Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi

formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Milano, 12/11/2020

Il soggetto promotore	ANCILAB	Amministratore Unico Dott. PIETRO MARIA SEKULES Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005.
Il soggetto ospitante	COMUNE DI CANEGRATE	Sindaco Pro-Tempore Rappresentante Legale dell'Ente Roberto Colombo  

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Roberto Colombo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 29 DIC. 2020 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 29 DIC. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 22 fogli.

Li 29 DIC. 2020



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. La Scala", written over a horizontal line.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed E' DIVENTATO ESECUTIVO in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala